CAMERA DEI DEPUTATI N. 4603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori POËT, FORMA e ATTAGUILE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1967 (*Stampato n. 2183*)

Nuove norme in materia di concorsi notarili

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1967

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;

2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni;

3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

4) essere di moralità e di condotta incensurata;

5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;

7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;

8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;

9) avere superato il concorso per esame.

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

ART. 2.

Concorso per trasferimento.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi sopravvenuti al disposto trasferimento. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di un anno dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

ART. 3.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

d) l'avere ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di mezzo punto;

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti;

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera *f*);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e sempreché non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *g*) ed *i*), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 3 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

ART. 4.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

b) dall'avere ricoperto cariche negli Organi del notariato;

c) dall'avere esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;

d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;

e) dalla condizione di coniuge e di parente entro il terzo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

f) dalla situazione di famiglia.

ART. 5.

Esclusione dal concorso.

Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, sia stata inflitta condanna per delitto non colposo o sia stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione.

ART. 6.

Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal

maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

ART. 7.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

ART. 8.

Requisito della appartenenza al distretto.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la Commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

ART. 9.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal Direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

ART. 10.

Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa.

Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 9 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1778, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1959, n. 937, è aumentata a lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della Commissione non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di Corte d'appello.

ART. 11.

Norme abrogate e disposizioni transitorie.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'arti-

colo 1 è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

ART. 12.

Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, parte finale del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative agli autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.